

ORGANO TECNICO COMUNALE

Costituito ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 7 della L.R. n. 40/1998 e s.m.i. e del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione impatto ambientale (VIA).

OGGETTO : PARERE DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE
Procedura di V.A.S. ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.
 Variante parziale n. 9 al PRGC Vigente ai sensi dell'art. 17 della L.R. 57/77 e s.m.i.

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 13.03.2018 – ore 9.00

Il giorno 13.03.2018 alle ore 9.00 presso l'ufficio del Funzionario P.O. Servizio LL.PP. e Ambiente si è tenuta la riunione dell'Organo Tecnico Comunale costituito con deliberazione di Giunta Comunale n. 242 del 26.11.2013, per emettere il proprio parere di compatibilità ambientale in merito alla variante urbanistica di cui all'oggetto.

All'incontro sono presenti:

- Il Funzionario P.O. Servizio LL.PP. e Ambiente Arch. Rosanna BERGESE in qualità di Presidente, giusta delega Provv. n. 29245 del 25.10.2017 del Dirigente Settore Tecnico;
- Lo specialista attività tecniche dell'ufficio Ambiente dott.sa Susanna LANZETTI;
- Il Capo Sezione Tecnico dell'ufficio Manutenzioni arch. Giovanni RUFFINATTO.

Alle ore 9.00 il Presidente dichiara aperta la seduta per la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

Premesso che l'art. 17 – comma 8 – della L.R. 56/77, così come modificata dalla L.R. n. 3/2013, impone alle Amministrazioni Locali l'obbligo di sottoporre a verifica di assoggettabilità alla V.A.S. le varianti parziali al PRGC.

Rilevato che:

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 24.11.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato adottato il Progetto Preliminare della Variante Parziale al PRGC vigente con contestuale verifica di

SETTORE TECNICO UFFICIO AMBIENTE

Tel. 011.9045552/82
Fax 011.9045593
ambiente@comune.rivalta.to.it

Palazzo Comunale

Via Balma 5 - Rivalta di Torino (TO) - 10040
tel. 011.9045510
sportelloperilcittadino@comune.rivalta.to.it
protocollo.rivalta@cert.legalmail.it
www.comune.rivalta.to.it
P.IVA/C.F. 01864440019



assoggettabilità alla VAS, ai sensi dell'art. 17 - comma 5 - della L.R. 56/77 e s.m.i.;

con nota prot. n. 33894/64 del 06.12.2017 è stata trasmessa agli Enti competenti in materia la succitata deliberazione con gli allegati facenti parte integrale e sostanziale della stessa, affinché esprimessero il parere di loro competenza ai sensi dell'art. 17 – commi 7,8 e 11 – della L.R. 56/77 e s.m.i. e della DGR n. 25-2977 del 29.02.2016 *"Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica"*;

con nota pervenuta in Comune in data 22.01.2018 prot. n. 2462/64 la Città Metropolitana di Torino ha espresso parere con il quale dichiara la compatibilità della variante in oggetto con il PTC2 ed evidenzia rilievi formali, suggerendo nello specifico di *"inviare gli atti della Variante alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Torino affinché possa esprimere un parere sulla coerenza della Variante con il PPR entro 30 giorni dalla ricezione degli atti"*;

tale parere di competenza è stato richiesto con nota prot. 2752/64 del 23.01.2018.

Dato atto che trascorsi trenta giorni dal ricevimento della richiesta dei pareri di cui sopra sono pervenuti:

- il parere tecnico espresso dall'ARPA Piemonte in data 18.12.2017 prot. n. 34933;
- il decreto n. 8-400/2018 del 19.01.2018 di pronunciamento di compatibilità alla Variante Parziale n. 9 al PRGC della Città Metropolitana di Torino, in data 22.01.2018 prot. n. 2462;
- il parere espresso dal Ministero dei beni e delle attività culturali del turismo – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, in data 20.02.2018 prot. n. 5770.

Preso atto che i sopra citati pareri, allegati al presente verbale, ritengono che la Variante Parziale n. 9 al PRGC vigente non debba essere assoggettata a VAS, l'OTC **ritiene di escludere** ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016 **la variante di che trattasi dallo svolgimento delle successive fasi di Valutazione Ambientale Strategica** per il motivo su esposto, a condizione che nelle successive fasi progettuali vengano recepite le osservazioni formulate dall' ARPA Piemonte e dalla Città Metropolitana di Torino nei rispettivi pareri e vengano considerati i suggerimenti espressi dalla Soprintendenza.

Il Presidente, ai sensi dell'art. 12 – comma 5 – del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. , dispone la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di Rivalta di Torino e sul sito internet del Comune stesso.

SETTORE TECNICO UFFICIO AMBIENTE

Palazzo Comunale

Tel. 011.9045552/82
Fax 011.9045593
ambiente@comune.rivalta.to.it

Via Balma 5 - Rivalta di Torino (TO) - 10040
tel. 011.9045510
sportelloperilcittadino@comune.rivalta.to.it
protocollo.rivalta@cert.legalmail.it
www.comune.rivalta.to.it
P.IVA/C.F. 01864440019



Con l'adozione del presente provvedimento, che conclude la fase di verifica prescritta dalle disposizioni di legge, si intende assolto l'adempimento di cui all'art. 20 della L.R. 40/1998.


Alle ore 10.00 il Presidente dichiara conclusa la seduta.

Componenti Organo Tecnico

Arch. Rosanna BERGESE



Arch. Giovanni RUFFINATTO



Dott.ssa Susanna LANZETTI



Prot. n° 109910

Torino, il 18/12/2017

FASCICOLO B2.04-268/2017A
PRATICA F06_2017_03346

INVIATA MEDIANTE PEC

Spett.le
Comune di Rivalta di Torino
Via Balma, 5
10140 RIVALTA DI TORINO
PEC: protocollo.rivalta@cert.legalmail.it

Riferimento Vs. prot. n°33894 del 06/12/2017 ; prot. Arpa n°106791 del 07/12/2017.

**Oggetto: Variante Parziale n°9 al P.R.G.C.- Verifica di assoggettabilità a V.A.S. ex D.G.R. 9 giugno 2008- n.12-8931.
Parere tecnico**

Questo Ente ha esaminato il contenuto della Relazione Tecnica per la verifica preventiva di Assoggettabilità al percorso di V.A.S. relativo alla Variante di cui all'oggetto, i cui contenuti consistono sinteticamente in 3 interventi puntuali di ridotta entità e di portata limitata volti a qualificare l'ambito urbano consolidato e edificato. La Variante inoltre nel suo insieme non prevede aumenti del carico insediativo nella identificazione di un nuovo impianto residenziale nella porzione sud occidentale dell'abitato in un'area oggi utilizzata come terreno agricolo.

L'analisi territoriale dell'area ove è previsto l'intervento non ha evidenziato interferenze tra la stessa e le zone umide identificate cartograficamente dalla Regione Piemonte, così come sono da escludersi impatti a carico delle aree protette regionali (SIC, Rete Natura 2000). Le aree ove sono previsti gli interventi inoltre non evidenziano criticità a carico della componente radiativa (elettrodotti, linee elettriche) e paiono coerenti con i vincoli idrogeologici e paesaggistici del territorio. Sotto il profilo della compatibilità acustica l'area non evidenzia criticità essendo pienamente compatibile con la classificazione esistente senza evidenze di accostamenti critici.

Stante la previsione di aree a parcheggio, si ricorda che risulta indispensabile il contenimento della superficie impermeabilizzata, ricomprendendo in essa anche le aree di sosta, e che debbono essere tenute in considerazione ed adottate le alternative più ecocompatibili (sistemi che favoriscano il drenaggio della pioggia, che garantiscano la presenza di inerbimenti, ecc...).

Poiché sono previste operazioni di demolizione di strutture di edifici esistenti, dovranno essere attentamente quantificati i volumi demoliti e le tipologie di materiale coinvolto al fine di individuare le modalità più corrette di alienazione, privilegiando il conferimento ad impianti di trattamento e recupero, rispetto allo smaltimento in discarica. Allo stesso modo deve essere accertata la presenza negli edifici, di eventuali materiali da costruzione contenenti amianto e ne deve esserne garantita la rimozione in condizioni di sicurezza ed il corretto smaltimento finale.

ARPA Piemonte

Codice Fiscale - Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - Struttura Semplice Attività di Produzione

Via Pio VII n. 9 - 10135 Torino Tel. 011-19680111 - fax 011-19681441

P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

A fronte di quanto sopra descritto, l'esame della documentazione trasmessa e la sua verifica sulla base dei criteri presenti nell'Allegato I del D.Lgs. 4/08, ferma restando la competenza comunale relativa alla decisione in materia di assoggettabilità a VAS, consente a questo Ente di esprimersi in merito alla **non assoggettabilità** al percorso di VAS degli interventi previsti dallo strumento urbanistico proposto stante la limitata entità degli effetti ambientali conseguenti agli interventi previsti.

Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e con l'occasione si porgono distinti saluti.

Dott. Carlo Bussi
Dirigente responsabile della struttura semplice
Attività di Produzione

Firmato digitalmente da: Carlo Paolo Bussi
Motivo:
Luogo: Torino
Data: 18/12/2017 11:36:06

Per eventuali comunicazioni/informazioni
rivolgersi a Giuseppe Crivellaro
tel 01119680415
e-mail g_crivellaro@arpa.piemonte.it

Prot. n. 8367 / 2018
Strutt. - IAF -

Torino, 22 gennaio 2018

Al Signor Sindaco
del Comune di
RIVALTA DI TORINO
protocollo.rivalta@cert.legalmail.it

Oggetto: **TRASMISSIONE PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'
DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO ALLA VARIANTE
PARZIALE n. 9 AL P.R.G.C.**
(Pratica n. 040/2017)

Si trasmette, copia del Decreto del Vice Sindaco della Città Metropolitana di Torino n. 8-400/2018 del **19 gennaio 2018**, con il quale viene dichiarata la compatibilità della Variante Parziale in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento e vengono evidenziati dei rilievi formali, a cui è allegato il parere del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana in qualità di Soggetto con competenze ambientali.

Si ricorda, che ai sensi del comma 7 dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77, una copia della deliberazione di approvazione e degli elaborati del Piano Regolatore Generale aggiornati, dovrà essere trasmessa alla Città Metropolitana e alla Regione entro 10 giorni dalla sua adozione.

Distinti saluti.

Il Funzionario
(Arch. Nadio TURCHETTO)
(F.to in originale)

**DECRETO DEL VICESINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 8 - 400/2018

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA – COMUNE DI RIVALTA DI TORINO – VARIANTE PARZIALE N. 9 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

IL VICESINDACO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, la sottoscritta Chiara Appendino, nata a Moncalieri il 12.06.1984, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 404-27279/2016 del 17/10/2016, con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;

Premesso che per il Comune di Rivalta di Torino:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ☒ è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 62-2471 del 27 luglio 2011 subordinatamente all'introduzione "ex officio", negli elaborati progettuali delle ulteriori modifiche riportate nell'allegato "A" che costituisce parte integrante della deliberazione stessa;
- ☒ ha approvato con Deliberazione di C.C. n. 53 del 29/11/2016 la Variante strutturale n. 1 al P.R.G.C. ai sensi della L.R. 01/2007;
- ☒ ha approvato con Deliberazione di C.C. n. 65 del 28/12/2016 la Variante strutturale n. 9 al P.R.G.C. ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i. come modificata dalla L.R. 3/2013;
- ☒ ha approvato una Variante Parziale ai sensi dell'articolo 17 della L.R. 56/77 al suddetto P.R.G.C.;

- ⇒ ha adottato, con deliberazione C.C. n. 52 del 24/11/2017, il progetto preliminare della Variante parziale n. 9 al P.R.G.C., ai sensi dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., trasmesso alla Città Metropolitana con PEC in data 06/12/2017 in forma incompleta e successivamente su supporto informatico con posta ordinaria (pervenuta in data 18/12/2017 ns. prot. n. 154009), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento previsto dal settimo comma della citata legge; (*pratica n. VP-40/2017*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ⇒ popolazione: 10.358 abitanti nel 1971, 13.990 abitanti del 1981; 15.971 abitanti nel 1991, 17.621 abitanti nel 2001 e 19.245 abitanti al 2011, dati che evidenziano un trend demografico 1971/2011 in consistente incremento;
- ⇒ superficie territoriale pari a 2.511 ettari circa, dei quali 1.745 di pianura e 766 di collina, di cui 2.175 ettari presentano pendenze inferiori al 5%, 290 ettari presentano pendenze comprese tra il 5% e il 25% e 46 ettari pendenze superiori al 25%. Una porzione del territorio pari a 1.149 ettari è interessata dalla Seconda Classe di Capacità d'Uso dei Suoli. E' altresì interessato dalla presenza di aree boscate su una superficie di circa 212 ettari;
- ⇒ il territorio comunale è ricompreso nell'Area Omogenea "ZONA 3 AMT Ovest", istituita con Deliberazione della Conferenza Metropolitana prot. n. 11258/2015 del 14 aprile 2015, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto della Città Metropolitana e della Legge 56/2014,
- ⇒ risulta compreso nell'Ambito di approfondimento sovracomunale dei centri urbani n. 13 "Area Metropolitana Torinese-Sud-Ovest", di cui all'articolo 9 delle N.d.A. del PTC2, quale " ... riferimento territoriale più adeguato per concertare e cogliere le opportunità di collocazione delle attività produttive, l'insediamento di "centralità" di carattere sovracomunale, la collocazione e realizzazione di servizi "sovracomunali" migliorando la loro accessibilità a residenti e possibili fruitori, la proposta e realizzazione di reti di connessione materiale ed immateriale utili a raggiungere l'obiettivo della città diffusa...";
- ⇒ il PTC2, ai sensi degli articoli 21 e 22 delle N.d.A. non inserisce il Comune in un Ambito di Diffusione Urbana;
- ⇒ ai sensi dell'articolo 23 delle N.d.A. del PTC2 è individuato tra i Comuni a consistente fabbisogno abitativo sociale;
- ⇒ il PTC2 individua nel territorio comunale Ambiti Produttivi di Livello 1 e 2, non rileva la presenza di Poli per la Logistica;
- ⇒ infrastrutture per la mobilità:
 - è attraversato dal tracciato dell'Autostrada Torino-Pinerolo, dalla Tangenziale Sud di Torino, dal raccordo S.P. n. 6 - S.P. n. 175 e dalle Strade Provinciali n. 143, n. 143 variante di Rivalta, n. 174 di Borgaretto, n. 175 del Dojrone, n. 183 di Bruino e n. 6 di Pinerolo;
 - è interessato dal progetto di viabilità n. 37 di cui alla Tavola 4.3 del PTC2;
 - il territorio comunale non è servito dal Sistema Ferroviario Metropolitan (SFM);
- ⇒ assetto idrogeologico del territorio: tutela ambientale:
 - è attraversato dai corsi d'acqua del Torrente Sangone e del Rio Garosso;

- è classificato dalla D.G.R. n. 11-13058 del 19 gennaio 2010 sismico in **Zona 3**;

preso atto che il Comune di Rivalta di Torino è adeguato al P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico);

preso atto inoltre delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 52 del 24/11/2017 di adozione della Variante parziale n. 9;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato ad apportare le seguenti modifiche al P.R.G.C. vigente, qui sintetizzate:

- area **B3₁₀**: a seguito del decadimento del vincolo preordinato all'esproprio, l'ambito compreso tra via Silvio Pellico e via XXV Aprile, identificato con l'acronimo **B3₁₀** viene ripermetrato eliminando la connessione tra le due strade comunali. La modifica comporta l'aumento della superficie fondiaria dell'area in oggetto di 396 mq con un incremento della SUL di 119 mq, pari a 2 abitanti insediabili;
- area **B3.13** e **S60**: con il decadimento del vincolo preordinato all'esproprio viene proposto di riqualificare l'area posta su via Vittime di Bologna, delimitata dall'ambito **S60** con destinazione Servizi di interesse generale, in particolare con la riduzione della zonizzazione **S60** viene individuata una nuova area residenziale **B3.13**, attualmente occupata da edifici degradati, da attuarsi tramite Permesso di Costruire Convenzionato. All'interno dell'ambito residenziale viene previsto l'ampliamento del parcheggio esistente su via Pesaro e la previsione di una pista ciclopedonale tra il parcheggio di via Pesaro e via Piossasco. Tale cambiamento genera la riduzione dell'area **S60** di 650 mq e il riconoscimento della nuova area residenziale **B3.13** avente una superficie territoriale di 1.338 mq e SUL di 401 mq, corrispondente ad un aumento della CIRT di 8 abitanti;
- area **DE10**: l'area di origine militare sulla quale è previsto la destinazione residenziale, terziaria e commerciale è rappresentata da un ampio lotto sul quale sono previsti 41.700 mq di SUL per 1.042 abitanti, con la Variante in oggetto viene ridimensionata la SUL di 520 mq, pari a 10 abitanti al fine di conservare immutata la CIRT del P.R.G.C. vigente;

vista la legge 7/04/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b) comma 44 art. 1 della citata legge;

dato atto che alla Provincia (dal 01/01/2015 Città Metropolitana di Torino) compete il ruolo di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni, ed in particolare: *"Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento."* (Cfr. comma 5, art. 20 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267);

vista la L.R n. 56 del 05/12/1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013, 17/2013 e 3/2015 e in particolare il comma 7 dell'art. 17 in cui è citato: *"contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati....."*;

dato atto che:

- ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., la deliberazione C.C. n. 52 del 24/11/2017 di adozione della Variante n. 9:
 - *" ... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale;*
 - *contiene un prospetto numerico che evidenzia ".....la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ..."*;
- ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, l'Amministrazione comunale ha deciso di avviare il procedimento integrato "in maniera contestuale", accompagnando il progetto preliminare della Variante parziale al PRGC il Documento di Verifica di Assoggettabilità alla VAS;
- al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino in quanto Soggetto con Competenze Ambientali è stato prontamente reso disponibile la documentazione di competenza;

visto il parere del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino allegato al presente Decreto che esclude la Variante in oggetto dalla Valutazione Ambientale Strategica prot. n. 3949/LB8 del 11/01/2018, ai sensi della D.Lgs. 152/2006;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi dell'art. 1 comma 9 Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana il 14/04/2015 con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 01/06/2015;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'art. 17 della L.R. n. 56/77 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante parziale;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 25/01/2018;

acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, espresso in data 11/01/2018, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

visto l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

- 1. che**, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., il progetto preliminare della Variante parziale n. 9 al P.R.G.C. del Comune di Rivalta di Torino, adottato con deliberazione C.C. n. 52 del 24/11/2017, **non presenta incompatibilità** con il vigente **Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2"**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello


comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati; articolo 8 "Misure di salvaguardia e loro applicazione"; comma 5 dell'articolo 26 "Settore agroforestale"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "Corridoi riservati ad infrastrutture"; articolo 40 "Area speciale di C.so Marche" e del comma 2 dell'articolo 50 "Difesa del suolo";

2. **di dare atto** che viene presentato il seguente rilievo formale: accertata ad oggi l'inesistenza di una Norma regionale che regolamenti la verifica sulla coerenza delle Varianti urbanistiche, compreso quelle parziali, con il Piano Paesaggistico Regionale (approvato con Deliberazione C.R. n. 233-35836 del 03/10/2017), si suggerisce, sentiti gli Uffici regionali competenti e demandando all'Amministrazione comunale la decisione finale, di inviare gli Atti della Variante alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Torino, affinché possa esprimere un parere sulla coerenza della Variante con il P.P.R. entro 30 giorni dalla ricezione degli Atti;
3. **di allegare** il parere del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino prot. n. 3949/LB8 del 11/01/2018;
4. **di trasmettere** il presente Decreto al Comune di Rivalta di Torino per i successivi provvedimenti di sua competenza;
5. **che** il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, **19 GEN. 2018**

Il Vicesindaco delegato
al Bilancio, Personale, **Organizzazione**,
Patrimonio, Sistema informativo e provveditorato,
Protezione civile, Pianificazione territoriale e difesa
del suolo, **Assistenza Enti Locali**, Partecipate

(Marco Marocco)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Marco Marocco", is written over the printed name.

Città Metropolitana di Torino
Servizio Pianificazione Territoriale Generale
e Co-pianificazione Urbanistica

OGGETTO: Variante parziale n.9
Comune di Rivalta di Torino
Procedimento di verifica di assoggettabilità
Parere sulla relazione di verifica assoggettabilità alla VAS

La Variante prevede i seguenti tre interventi:

- 1) **Area B310:** ampliamento della Superficie Fondiaria di un'area a destinazione residenziale e stralcio di una viabilità in progetto;
- 2) **Area B3.13 e S60:** modifica della previsione di area a servizi riconducendola allo stato di fatto dei luoghi e inserimento di nuova area a destinazione residenziale da attuare tramite Permesso di Costruire Convenzionato che prevede: la possibilità di demolire e ricostruire un edificio residenziale dismesso, di realizzare un'area a parcheggio con pavimentazione permeabile e la realizzazione di una connessione ciclopedonale che colleghi via Pesaro e via Piossasco;
- 3) **Area DE10:** riduzione della SLP edificabile nell'ottica di compensare gli impatti derivanti dagli interventi 1 e 2.

In relazione agli interventi in variante in oggetto, considerato che:

- la Città Metropolitana di Torino partecipa alla procedura di VAS, quale soggetto esclusivamente consultivo con competenze ambientali, secondo la DGR 29 febbraio 2016 n 25-2977 *"Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)"*

Considerato che la variante per:

- la dimensione limitata degli ambiti di intervento,
- la oggettiva connotazione come aree urbane intercluse nel tessuto edificato,
- l'assenza di interferenze con il sistema naturalistico ed ecologico,
- la moderata potenzialità edificatoria,
- l'assenza di previsioni relative a interventi sottoposti a V.I.A.,

si configura come contenuto intervento di completamento urbanistico privo di significativi impatti ambientali.

Si ritiene che, ferma restando la competenza comunale relativa alla decisione in materia di assoggettabilità alla VAS; la presente variante parziale non debba essere assoggettata alle successive fasi di valutazione ambientale previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

In merito alle mitigazioni ambientali, si dovrà specificare che:

- dovrà essere garantita l'invarianza idraulica degli interventi di nuova realizzazione e la gestione dello smaltimento delle acque meteoriche, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo;
- le misure adottate per convogliare i deflussi delle acque meteoriche derivanti dalle nuove superfici impermeabilizzate non dovranno aggravare la situazione delle aree adiacenti;
- la convenzione dovrà contenere indicazioni volte a favorire l'utilizzo di pavimentazioni concepite con sistemi massimamente drenanti e che permettano il grado di inerbimento più elevato possibile.

L'intervento B3.13 determina in parte un consumo di suolo, classe II di capacità d'uso del suolo IPLA, si ritiene necessario, anche in considerazione della presenza nel PTC2 di una specifica norma sulle mitigazioni e sulle compensazioni (art. 13 NdA - direttiva), mantenere una superficie a verde sul confine tra la nuova area residenziale B3.13 e la scuola, per creare un'area a filtro tra le differenti destinazioni.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, con l'occasione si porgono cordiali saluti.

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola MOLINA

- sottoscritto con firma digitale -



Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E
PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO



Comune di Rivalta
Ufficio tecnico urbanistica

RIVALTA (TO)

protocollo.rivalta@cert.legalmail.it

p.c. Regione Piemonte
Direzione AMBIENTE E GOVERNO
TERRITORIO
Settore copianificazione urbanistica
area nord-ovest
corso Bolzano, 44
TORINO (TO)

p.c. Regione Piemonte
Direzione AMBIENTE E GOVERNO
TERRITORIO
Servizio beni ambientali e paesaggio
corso Bolzano, 44
TORINO (TO)

Prot. n. 2636 - 34.19.01 / 215.1

Rif. Prot. 2018.0002752 del 23/01/2018

AMBITO E SETTORE : Tutela paesaggistica/Tutela archeologica
DESCRIZIONE : RIVALTA - (TO)
Bene e oggetto dell'intervento: Variante parziale PRGC - verifica assoggettabilità a VAS e verifica coerenza PPR
Indirizzo: territorio comunale
DATA RICHIESTA : data di arrivo richiesta 23/01/2018
protocollo entrata richiesta n.1005 del 24/01/2018
RICHIEDENTE : Comune di Rivalta
Pubblico
PROCEDIMENTO : Interventi su PRGC (L.R. 56/1977 s.m.i. (PRGC))
PROVVEDIMENTO : OSSERVAZIONI/ CONTRIBUTO DI C
DESTINATARIO : Città Metropolitana Torino -area territorio - serv
Pubblico

In relazione all'oggetto in epigrafe,

Vista la nota comunale prot. Prot. 2018.0002752 del 23/01/2018,

Visti gli elaborati tecnici, ed in particolare la Relazione tecnica di Verifica assoggettabilità a VAS;

Considerata l'analisi comparativa operata fra azioni di variante e obiettivi del PPR, in cui è stato accertato che la variante non incide sul sistema di vincoli stabiliti dal PPR, e che nessuna delle zone modificate dalle previsioni della variante è compresa all'interno di aree vincolate dal PPR medesimo;

Preso atto della verifica di coerenza esterna con le previsioni e prescrizioni del PPR Piemonte operata nell'ambito della Relazione illustrativa, che dovrà essere richiamata anche nelle successive fasi di istruttoria nell'ambito dei documenti afferenti il rapporto ambientale e nei documenti tecnici e cartografici preliminari e definitivi di variante;

Tutto ciò visto e considerato, per quanto strettamente afferente alla valutazione dell'impatto paesaggistico di competenza della scrivente, non si ritiene che la variante debba essere assoggettata a VAS.

Si intende tuttavia manifestare alcune perplessità circa il mancato riconoscimento degli edifici a tipologia rurale per cui è prevista la demolizione nell'ambito dell'intervento 2 (Area B3.13 e S60) quali elementi edilizi caratterizzanti ai sensi dell'art. 35 [5] delle N.T.A. del PPR Piemonte; essi a quanto dato apprezzare dall'unica immagine presente a pag. 17 della Relazione Illustrativa, costituiscono esempio conservato nei caratteri originari di tipologia edilizia rurale a piccola cascina, probabilmente in origine circondati da fondi agrari, e



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO



successivamente inglobati nei tessuti urbani moderni di accrescimento del centro abitato di Rivalta, con conseguente decontestualizzazione. A tale merito, si domanda a codesta amministrazione se non sia più opportuno e coerente con i fini di riqualificazione dell'intervento prevedere l'attuazione della ridestinazione a fini residenziali attraverso un piano di recupero dei tali manufatti piuttosto che operandone la demolizione.

In relazione all'intervento 3 (area DE10), si ricorda che qualora sia prevista la demolizione di edifici di proprietà pubblica aventi più di 70 anni, essi dovranno essere sottoposti a preventiva verifica di interesse culturale da parte del Segretariato Regionale Beni Culturali del Piemonte.

Per quanto attiene all'aspetto archeologico, non sono presenti agli atti di questo Ufficio elementi relativi alla presenza di un rischio archeologico sulle aree oggetto di variante.

Si ricorda, in ogni caso, che qualunque intervento comportante opere di scavo soggetto alla normativa sui lavori pubblici, ivi comprese le opere di urbanizzazione, dovrà essere sottoposto a questa Soprintendenza ai sensi e con le modalità previste dall'art. 25 del D.Lgs. 50/2016.

Il Funzionario architetto
arch. Lisa Accurti / at

Il Funzionario archeologo
dott. Federico Barelo

IL SOPRINTENDENTE

arch. Luisa Papotti